

**Edizione di sabato 13 aprile 2019**

## **AGEVOLAZIONI**

**Bonus pubblicità: fondi 2019 in stand by e beneficiari 2017-2018**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

## **CRISI D'IMPRESA**

**La legittimazione all'impugnazione del fallimento**

di Luigi Ferrajoli

## **DICHIARAZIONI**

**I compensi per attività sportive dilettantistiche nel modello 730/2019**

di Luca Mambrin

## **IVA**

**Prestazioni sanitarie e estrazioni dai depositi Iva con fattura cartacea**

di Sandro Cerato

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Interessi a soggetti non residenti: la Sicaf non evita la ritenuta**

di Davide Albonico

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Bonus pubblicità: fondi 2019 in stand by e beneficiari 2017-2018***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**, ha introdotto il **credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie**. Trattasi di un'agevolazione che premia gli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, **sulla stampa** – giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali – **e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale**, con un credito d'imposta attribuito **nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un **incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente**: sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal **Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al [D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#)**).

Il bonus pubblicità è una misura fiscale virtualmente **“a regime”**, che **richiede delle coperture finanziarie da stanziare anno per anno**; la norma istitutiva, infatti, ha espressamente disposto il finanziamento soltanto per gli anni **2017** (investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa) e **2018** (stampa e radio-televisione).

In data **20 marzo 2019** il Dipartimento competente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso informando che, **per l'anno 2019, la misura non è stata ancora rifinanziata** e, conseguentemente, non è possibile presentare le comunicazioni per l'accesso all'agevolazione non essendo disponibili le necessarie coperture finanziarie.

Ricordiamo che il regolamento di attuazione ([D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#)) prevede che il **periodo di presentazione delle domande** di accesso all'agevolazione è fissato, a regime, **nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo di ciascun anno**, sul presupposto dell'esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.

Secondo quanto riportato nel citato regolamento, **per gli anni successivi al 2018**, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria **deve provvedere a comunicare le risorse disponibili** per la concessione dell'agevolazione, con avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale **entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande**.

Il Dipartimento conclude il proprio comunicato ricordando che saranno fornite **tempestive notizie** circa l'eventuale disponibilità di nuove risorse e le conseguenti procedure di attuazione. In altri termini, **se verranno stanziati nuove risorse** verrà pubblicato un **apposito avviso** sul sito del Dipartimento con le **nuove date di apertura** del portale per presentare le domande.

Sarebbe utile avere notizia in tempi brevi circa il mancato rifinanziamento del bonus, in modo tale che gli interessati possano valutare **se e quando sostenere investimenti in tale ambito**.

Ricordiamo, infine, che il **22 ottobre 2018** si è chiuso il termine per la **presentazione delle domande di fruizione** del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali riferiti agli **anni 2017 e 2018**.

Chi ha presentato l'istanza con **riferimento agli investimenti incrementali 2017** non ha trasmesso alcuna ulteriore domanda, in quanto entro il 22 ottobre 2018 ha presentato sia la **domanda di fruizione** che la **dichiarazione sostitutiva** (dati a consuntivo degli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017). Coloro che, invece, hanno presentato la domanda con **riferimento al periodo d'imposta 2018**, entro il 31 gennaio 2019 hanno trasmesso separatamente la **dichiarazione sostitutiva** per segnalare gli **effettivi investimenti ultimati nel 2018**, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Le istanze presentate hanno generato un fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti per l'anno 2018 e di conseguenza un **riparto percentuale tra fabbisogno e stanziamento** e un **elenco provvisorio** dei beneficiari (disponibile sul sito del Dipartimento competente) che riporta la somma **"teoricamente fruibile"** da ciascuno.

In data **11 aprile 2019** è stato **pubblicato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria** con **allegato l'elenco definitivo dei beneficiari per gli anni 2017-2018**. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione F24 – entro i massimali ed i limiti del *de minimis* – **a decorrere dal quinto giorno lavorativo** successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento; pertanto, **il credito non potrà essere utilizzato in compensazione per i versamenti del 16 aprile 2019**.

Con la [risoluzione AdE 41/E/2019](#) è stato **istituito il codice tributo 6900** da esporre nella sezione "Erario" del modello F24, compilando il campo "anno di riferimento" con l'**anno di concessione del credito**.

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#), deve risultare da **apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#)

Il credito d'imposta deve anche essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di maturazione** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi di imposta**

**successivi**, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.



## CRISI D'IMPRESA

---

### ***La legittimazione all'impugnazione del fallimento***

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'**interessante ordinanza n. 7190** resa in data **13 marzo 2019**, la Prima Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di **legittimazione alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento** contemplata dall'**articolo 18 L.F.** e statuito che tale disposizione ricomprende, chiaramente, anche la figura dell'**amministratore di società di capitali**, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possono derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia **morale** (in relazione ad eventuali contestazioni di reati) che **patrimoniale** (in relazione ad eventuali azioni di responsabilità).

Nel caso specifico, la Corte d'appello di Bari aveva dichiarato **inammissibile**, per **difetto di legittimazione**, il reclamo proposto dall'amministratore di una società a responsabilità limitata in liquidazione avverso la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Bari, su richiesta del Pubblico Ministero.

Avverso detta sentenza aveva quindi proposto **ricorso in Cassazione** il predetto amministratore a cui l'Amministratore Giudiziario, il Liquidatore giudiziale e la Curatela del Fallimento avevano resistito con controricorso.

Investita della questione, la **Suprema Corte di Cassazione** ha analizzato il tema della **legittimazione dell'amministratore della S.r.l.** ad impugnare la sentenza di fallimento e, quindi, la disposizione di cui all'[articolo 18 L.F.](#), secondo cui *"contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni..."*.

Nello specifico, il medesimo **non era mai stato formalmente socio della società fallita** ma solamente **amministratore** della stessa fino al subentro dell'amministratore giudiziario, in forza dell'intervenuta **confisca di prevenzione del compendio aziendale e del capitale sociale**.

Sul punto, nel corso dei giudizi di merito, era stato evidenziato che oltre ad essere stato amministratore della società fino alla data di esecuzione del sequestro penale delle quote societarie, il medesimo era stato anche il **"sostanziale" titolare delle quote medesime** (formalmente, esse appartenevano alla sorella) su cui avevano trovato fondamento il sequestro e la successiva confisca.

Ebbene, analizzata la portata dell'[articolo 18 L.F.](#), la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che anche all'amministratore di **società di capitali** *"spetta iure proprio tale legittimazione, trattandosi*

*di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale – in relazione ad eventuali contestazioni di reati – che patrimoniale – in relazione ad eventuali azioni di responsabilità-”.*

Tale principio è stato, più volte, confermato da un **consolidato orientamento della corte di legittimità**: si vedano, in tal senso, le sentenze della [Corte di Cassazione n. 3368/2006](#), n. **9491/2002** e n. **12654/2014**, secondo le quali l'ampia formulazione dell'**articolo 18 L.F. estende inconfutabilmente la legittimazione ad agire nei confronti di “qualunque interessato”**, essendo *“l’opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi – individuabili nelle responsabilità in sede penale e civile e nelle particolari restrizioni ex articolo 49, in relazione alla L. Fall., articolo 146, – che possono derivare a danno di lui dal fallimento”*.

Al riguardo – ha affermato la Corte di Cassazione – deve essere poi verificato se, al momento della dichiarazione di fallimento, l'amministratore della società **fosse ancora in carica** oppure già **cessato** dalla stessa.

Corre poi l'obbligo di segnalare che, nel caso di specie, l'interesse in questione emergeva in tutta la sua chiarezza, considerato che il provvedimento di **sequestro dell'intero compendio aziendale e dell'intero capitale sociale** relativi alla società a responsabilità limitata era stato emesso dal Tribunale di Bari proprio ai danni del preposto amministratore che, all'epoca, rivestiva la carica di **liquidatore della società**.

Alla luce di tali ragioni, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso proposto dall'amministratore** e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione.

Seminario di specializzazione

**IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***I compensi per attività sportive dilettantistiche nel modello 730/2019***

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) sono considerati **redditi diversi**:

- le **indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi** percepiti;
- dai **direttori artistici e dai collaboratori tecnici** per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che **perseguono finalità dilettantistiche**;
- nell'esercizio **diretto di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni**, dalle **federazioni sportive nazionali**, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli **enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche** e che da essi sia riconosciuto.

La medesima disposizione si applica anche alle **somme e i valori in genere**, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di **società e associazioni sportive dilettantistiche** ([articolo 90, comma 3, lett. a\), L. 289/2002](#)).

L'[articolo 69, comma 2, Tuir](#) disciplina le **modalità di tassazione** di detti compensi, stabilendo che **non concorrono a formare il reddito** per un **importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta ad euro 10.000** (importo così modificato a decorrere dall'anno 2018 dalla **L. 205/2017**).

Inoltre sono **esclusi** da imposizione, e pertanto **non vanno dichiarati**, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, **sostenute in occasione di prestazioni** effettuate **fuori dal territorio comunale**.

Per tali tipologie di compensi, percepiti nel **2018**, è prevista dunque la seguente **modalità di tassazione**:

- i primi **euro 10.000** complessivamente percepiti nel periodo d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito**;
- sugli ulteriori **euro 20.658,28** viene operata una **ritenuta a titolo di imposta** (con aliquota del **23%**);

- sulle **somme eccedenti l'importo complessivo di euro 30.658,28** viene operata una **ritenuta a titolo d'acconto** (con aliquota del 23%).

Le **somme eccedenti** i 10.000 euro sono soggette anche ad **addizionale regionale Irpef e all'addizionale comunale Irpef**; le aliquote da applicare devono essere quelle **effettivamente deliberate** dalla Regione o dal Comune titolari del tributo; come infatti precisato anche nella [risoluzione AdE 106/E/2012](#) *“sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo di 7.500 euro (oggi euro 10.000), deve essere applicata l'aliquota Irpef del 23%, l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale”*.

La parte di reddito **eccedente euro 30.658,28** deve essere assoggettata a **tassazione ordinaria** in sede di **dichiarazione dei redditi**, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

I soggetti invece che percepiscono compensi inferiori a tale soglia **sono esonerati dalla presentazione** della dichiarazione dei redditi: nel caso in cui, tuttavia, la debbano comunque presentare in quanto percettori di altri redditi dovranno indicare **anche i compensi sportivi percepiti** solo ai fini della determinazione dello **scaglione di reddito**.

Nell'ambito del **modello 730/2019** tali redditi devono essere indicati nel **quadro D, rigo D4**, tra i redditi diversi dove andrà riportato:

[illegible]

- alla **colonna 3** il **codice “7”** che identifica i **compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche**, individuati dalla **causale “N”** nel **punto 1** della Certificazione Unica;
- alla **colonna 4** il **reddito** (comprensivo della franchigia di euro 10.000) percepito nel 2018, indicato nel **punto 4** della Certificazione Unica;
- alla **colonna 6** il **totale delle ritenute Irpef subite**, sia **a titolo di acconto** che **a titolo d’imposta** indicato nei **punti 9 e 10** della Certificazione Unica.

Le **ritenute** subite relative all'addizionale regionale e all'addizionale comunale vanno riportate nel **quadro F, sezione II, rigo F2**.

In particolare va indicato:



**SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D**

F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

- alla **colonna 5** il totale **dell'addizionale regionale** trattenuta indicato nei **punti 12 e 13** della Certificazione Unica;
- alla **colonna 6** il totale **dell'addizionale comunale** trattenuta indicato nei **punti 15 e 16** della Certificazione Unica

Si veda il seguente **esempio**:

Il sig. Rossi ha percepito nel corso del 2018 da un'associazione sportiva dilettantistica un **compenso** per l'attività sportiva pari ad **euro 50.000**. Ipotizziamo un'aliquota dell'addizionale regionale all' **1,23%** e quella dell'addizionale comunale allo **0,8%**.

**PROSPETTO DEI COMPENSI DA ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

	Compensi percepiti nel 2018	Ritenute Irpef	Addizionale regionale	Addizionale comunale
<b>Compensi esenti</b>	10.000			
<b>Compensi con ritenuta a titolo d' imposta</b>	20.658	4.751	254	165
<b>Compensi con ritenuta a titolo d' acconto</b>	19.342	4.449	238	155

Il contribuente compilerà così il **quadro D** del modello 730:

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	1	2	3	4	5	6	7
					7	50.000	.00	.00	9.200 .00

Le ritenute subite relative all'**addizionale regionale** e all'**addizionale comunale** vanno riportate nel **quadro F**:

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		,00	,00	,00	492,00	320,00	,00	,00

Convegno di aggiornamento

## LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Prestazioni sanitarie e estrazioni dai depositi Iva con fattura cartacea***

di **Sandro Cerato**

Con le [risposte alle istanze di interpello n. 103 e 104](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli obblighi di emissione della **fattura elettronica**.

La **risposta n. 103** riguarda le **prestazioni poste in essere da uno studio associato medico odontoiatrico** che svolge, oltre all'attività tradizionale di dentista, anche quella di **chirurgia e medicina estetica**, la **commercializzazione di prodotti estetici** e la **collaborazione con aziende** nell'ambito dei predetti settori.

L'Agenzia, dopo aver ricordato l'**evoluzione normativa** dell'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni sanitarie (da ultimo il **divieto di emissione della fattura elettronica** per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche poste in essere anche da soggetti che non sono tenuti all'invio al sistema TS), precisa quanto segue:

- in primo luogo conferma che le **prestazioni sanitarie poste in essere nei confronti di persone fisiche** non devono **mai essere fatturate elettronicamente** tramite invio al Sdi, e ciò a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica, società, ecc.), e dall'obbligo di invio al sistema TS;
- le **prestazioni sanitarie poste in essere nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche**, comprese quelle di **medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica**, devono essere **documentate con fattura elettronica inviata al Sdi** (fatti salvi gli esoneri soggettivi previsti per minimi, forfettari e Asd con proventi commerciali non superiori ad euro 65.000);
- le **cessioni di prodotti estetici** devono essere documentate con **fattura elettronica** inviata al Sdi, ad eccezione di quelle che, in base ai chiarimenti dell'Agenzia (ad esempio contenuti nella [circolare 7/E/2018](#)), **devono essere inviate al sistema TS in quanto la relativa spesa è detraibile**;

L'Agenzia precisa inoltre che restano immutati gli eventuali **obblighi di certificazione dei corrispettivi** tramite scontrino o ricevuta fiscale, e che nelle ipotesi di divieto di emissione della fattura elettronica è possibile documentare la fattura in formato elettronico extra Sdi o in formato analogico.

Con la [risposta n. 104](#) l'Agenzia affronta invece la questione delle **autofatture per estrazione dei beni dal deposito Iva** da parte di un soggetto passivo inglese identificato ai fini Iva in Italia

(tramite rappresentante fiscale), il quale chiede di poter emettere tale **autofattura in formato elettronico**.

L'Agenzia ricorda che **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** riguarda le operazioni poste in essere da **soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia**, mentre, per quelle realizzate da soggetti solamente identificati nel territorio dello Stato non sussiste alcun obbligo in tal senso.

Pertanto, precisa l'Agenzia, poiché la **disciplina sui depositi Iva**, contenuta nell'[articolo 50-bis D.L. 331/1993](#), prevede l'obbligo di **emettere autofattura con Iva all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito Iva**, il **rappresentante fiscale del soggetto non residente** (quale soggetto non stabilito ai fini Iva) dovrà emettere tale documento in **formato cartaceo** (ovvero elettronico extra Sdi).

Per quanto riguarda la **compilazione dell'esterometro**, infine, l'Agenzia conferma quanto già previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ossia che **l'obbligo in questione riguarda solamente i soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia**, con la conseguenza che **il rappresentante fiscale del soggetto non residente non ha alcun obbligo in tal senso**.

*Special Event*

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE  
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Interessi a soggetti non residenti: la Sicaf non evita la ritenuta***

di **Davide Albonico**

Con la [risposta n. 98 del 5 aprile 2019](#), l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in seguito ad uno specifico **interpello**, è intervenuta in merito all'**ambito soggettivo dell'esenzione da ritenuta** ex [articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, sono **soggetti a ritenuta gli interessi pagati da una Sicaf immobiliare italiana sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati da una banca commerciale comunitaria**.

In particolare, nel caso in oggetto, la società istante, istituto di credito tedesco operante anche in Italia, con riferimento all'**attività esercitata direttamente in libera prestazione di servizi come banca commerciale** concede finanziamenti a soggetti operanti nel settore immobiliare.

Poiché tra di essi vi rientrano anche le **Società di Investimento a Capitale Fisso (Sicaf) immobiliari**, l'istante chiede se l'**esenzione da ritenuta** prevista dall'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#), possa essere applicata anche agli **interessi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine** concessi alle stesse.

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie si ricorda come l'[articolo 26, al comma 5-bis](#) prevede che “*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.*”.

Tale disposizione è stata introdotta dall'[articolo 22 D.L. 91/2014](#) (c.d. “Decreto Competitività 2014”) come eccezione all'applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, con l'**obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese**.

Difatti, la stessa **relazione illustrativa**, all'articolo 22, afferma chiaramente che “**Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni** costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai **fondi di investimento** in strumenti di credito stabiliti in Stati membri

*dell'Unione europea, o aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, **il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia. Con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere***".

Come appare chiaro, il dato normativo di **dubbia interpretazione** e? il **corretto inquadramento del termine imprese**, ovvero se le Sicaf possano considerarsi imprese ai sensi della disposizione fiscale in esame.

A parere dell'istante anche le società d'investimento rientrano nel novero delle **imprese**, poiché il termine stesso impresa dovrebbe essere desunto dall'[articolo 2082 cod. civ.](#)

Dovrebbe peraltro **irrilevante** la natura dei beni o servizi, così? come il fatto che **l'attività consista nel mero godimento o amministrazione di determinati beni o del patrimonio**; al contrario sarebbe arbitrario e riduttivo qualificare impresa solo come impresa commerciale.

Seguendo tale ragionamento secondo l'istante, la **Sicaf rientrando nell'accezione civilistica di impresa** dovrebbe godere della norma di favore dettata dall'[articolo 26, comma 5-bis](#), e di conseguenza **gli interessi derivanti da finanziamenti concessi alla stessa dovrebbero essere esenti da ritenuta**.

Di tutt'altro avviso invece l'Agenzia delle entrate, secondo la quale la misura agevolativa, introdotta dall'[articolo 22 D.L. 91/2014](#) ("decreto competitività"), ha inteso favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e **l'esenzione fiscale sugli interessi riguarda soltanto i finanziamenti concessi a soggetti che esercitano nel territorio attività d'impresa secondo l'accezione propria del diritto tributario**.

Con specifico riferimento al caso di specie, la norma agevolativa si dovrebbe applicare **solo ai finanziamenti ricevuti dai soggetti individuati dall'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e b\)](#)**, Tuir (società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti).

Poiché a norma dell'[articolo 1, comma 1, lett. i-bis\)](#), [DLgs. 58/1998](#) (c.d. TUF) le Sicaf sono **equiparate agli OICR**, tali soggetti rientrano nella **lettera c) del comma 1 dell'articolo 73** predetto e, di conseguenza, sono tenute **all'applicazione della ritenuta sugli interessi eventualmente corrisposti a soggetti non residenti**, non potendo usufruire dell'esenzione prevista dall'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#).

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)